

Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF)

Modifica del 23 novembre 2005

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 2

² Esso attribuisce le quote del contingente doganale n. 20 nel corso del secondo semestre.

Art. 18a Liberazione del contingente di piantimi di alberi da frutta

Il contingente doganale n. 104 (piantimi di alberi da frutta) secondo l'allegato 2 dell'ordinanza dell'8 marzo 2002² sul libero scambio è liberato per l'importazione nella misura delle parti seguenti:

Parte del contingente doganale	Periodo per l'importazione all'aliquota di dazio del contingente
20 000 piante	1 ^o febbraio al 31 dicembre
20 000 piante	1 ^o marzo al 31 dicembre
10 000 piante	1 ^o novembre al 31 dicembre
10 000 piante	1 ^o dicembre al 31 dicembre

¹ RS 916.121.10

² RS 632.421.0

II

Modifica del diritto vigente

L'ordinanza dell'8 marzo 2002³ sul libero scambio è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 seconda frase e cpv. 2

¹ ... Sono riservate le disposizioni speciali dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁴ sulle importazioni agricole (OIAgr) e le regolamentazioni di mercato ai sensi della legislazione in materia di agricoltura come pure l'attribuzione dei contingenti doganali 117 e 118.

² Le quote dei contingenti doganali 101, 102, 105–112, 116, 119–124, 126, 129, 132, 133 e 140–142 sono attribuite se una quota del contingente è stata previamente attribuita in virtù dell'OIAgr e delle regolamentazioni di mercato ai sensi della legislazione in materia di agricoltura.

Art. 6 Pubblicazione dell'esaurimento dei contingenti doganali

In caso di modifica, la Direzione generale delle dogane pubblica quotidianamente per via elettronica a titolo informativo le variazioni dello stato di esaurimento dei contingenti doganali 32, 101, 102, 104–112, 115–150 e 201.

III

La presente modifica entra in vigore il 1^o gennaio 2006.

23 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

³ RS 632.421.0

⁴ RS 916.01